

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio

(90/C 306/03)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, il 28 novembre 1990, la seguente modifica al regime d'importazione applicato nel Benelux nei confronti del Vietnam:

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1990, di un contingente per l'importazione di prodotti tessili:

Categoria 18: 15 tonnellate

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(90/C 306/04)

La Commissione, con decisione C(90)2458 del 28 novembre 1990, ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, categoria 3, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, fax: 02/235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90)2488 del 29 novembre 1990, ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario le camicie e camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia, categoria 4, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, fax: 02/235 01 21.
